

Cosa prevede la proposta di legge

La II Commissione ha ripreso i contenuti del testo approvato dalla Camera il 13 ottobre 2021, senza nessun voto contrario, e dalla competente Commissione del Senato, senza nessuna variazione nel mese di luglio 2022. La fine anticipata della Legislatura ha interrotto un iter che era già stato calendarizzato. Il testo si compone di 13 articoli, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista e porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti cosiddetti "forti".

Quando il compenso è equo- Per essere considerato equo il compenso "deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi". Questi ultimi sono previsti dal Ministero vigilante la professione ordinistica.

Quando si applica- La legge si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'[articolo 2230 del codice civile](#), nei confronti di banche, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla Pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Nullità- Sono nulle le "clausole" che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali e sono "nulle" le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi. Le imprese possono adottare modelli standard di convenzione, concordati l'Ordine professionale. I compensi individuati in queste convenzioni si presumono equi fino a prova contraria.

Parere di congruità- L'azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine professionale. In questo caso il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata e che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica ai fini del giudizio.

Il parere di congruità emesso dall'ordine acquista efficacia di "titolo esecutivo" per il professionista se il debitore non ha proposto opposizione entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.

Nuove norme deontologiche e sanzione disciplinare- Spetta agli ordini professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.

Osservatorio nazionale- Presso il Ministero della giustizia un Osservatorio nazionale sull'equo compenso avrà il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi conseguenti, nonché di segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso. Dell' Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministero della Giustizia, farà parte un rappresentante per ciascuno degli ordini professionali.